

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

### **Liquidazione degli onorari che l'avvocato pretende dal proprio cliente, condanna del soccombente al pagamento delle spese e degli onorari di causa, indipendenza**

La liquidazione degli onorari che l'avvocato pretende dal proprio cliente è indipendente e svincolata dalla statuizione che condanna la parte soccombente al pagamento delle spese e degli onorari di causa. Ne consegue che il regolamento delle spese compiuto nel giudizio contenzioso patrocinato dall'avvocato - essendo regolato da criteri legali diversi - non può vincolare la successiva liquidazione del corrispettivo in sede di procedura promossa dall'avvocato nei confronti del cliente per la determinazione del corrispettivo medesimo.

### **Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 6.3.2018, n. 5224**

...omissis...

Con ricorso L. 13 aprile 1942, n. 794, ex art. 28 l'avv. ddddddchiedeva al Tribunale di Nocera Inferiore la liquidazione dei compensi per l'attività professionale svolta in favore dddddd nell'ambito di due controversie civili (Rg. dddd dddd diverso difensore, a seguito della revoca del mandato conferito dd.

omissis si costituivano in giudizio deducendo la congruità della liquidazione disposta all'esito dei giudizi nei quali il ricorrente aveva svolto la sua attività professionale.

Il giudice a quo, con ordinanza del 10.07.2013, rigettava il ricorso ritenendo, ritenendo che la liquidazione disposta nei giudizi di merito era stata eseguita in base allo scaglione di valore della causa e scaturiva da una compensazione parziale.

Per la cassazione di tale ordinanza l'avvddddd ricorso, notificato in data 7 gennaio 2014, articolato in due motivi.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Il consigliere relatore ha avviato la trattazione con rito camerale, proponendo l'accoglimento del ricorso.

Con il primo mezzo, il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., artt. 2223 e 2697 c.c., del D.M. n. 127 del 2004, artt. 1,2,4 e 5 in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e comma 4.

Deduce che il Tribunale è incorso in error iuris disponendo la liquidazione dei compensi professionali in misura inferiore agli onorari minimi ed ai diritti predeterminati e fissi.

Lamenta che nonostante l'analitica esposizione delle voci nella proposta di parcella, in corrispondenza allo scaglione di valore risultante dal decisum, il giudice non aveva indicato i criteri di liquidazione adottati e le ragioni della riduzione, nonché i motivi della eventuale esclusione delle voci.

Secondo parte ricorrente, il giudice a quo, aderendo alle prospettazioni dei resistenti, aveva erroneamente ritenuto che gli importi dovuti dai clienti dddddd corrispondessero all'importo lui spettante secondo la liquidazione operata nel giudizio di merito. La motivazione fallace era fallace perché basata, da un lato, sul fatto che la liquidazione scaturiva dalla compensazione parziale e, dall'altro lato, in virtù della ritenuta conformità della liquidazione al valore della controversia.

Infine, il ricorrente si duole del fatto che il Tribunale non abbia tenuto conto della mancata contestazione da parte dei resistenti delle attività professionali svolte in loro favore, con l'effetto di porre a carico dell'avvddddd di contestazione specifica, con inversione dell'onere della prova.

Il motivo merita accoglimento.

Le voci di diritti ed onorari applicate nella parcella prodotta innanzi al Tribunale e debitamente riprodotta nel corpo del ricorso (pagg. 9, 10, 11; 14, 15 e 16), inerenti a singole e specifiche attività che gli intimati non hanno mai contestato, corrispondono al valore del decisum emergente dalla sentenza che ha definito il giudizio.

Ne deriva l'erroneità dell'ordinanza nella parte in cui ritiene che la liquidazione sia stata "eseguita sulla scorta del corretto scaglione di valore", liquidando i diritti e gli onorari in misura inferiore rispetto ai minimi previsti dalle tabelle A e B di riferimento allegate al D.M. n. 127 del 2004.

L'ordinanza impugnata non ha fornito alcuna spiegazione delle ragioni della riduzione o esclusione delle singole voci indicate nella nota prodotta, discostandosi dal principio, più volte affermato in proposito da questa Corte (cfr. Cass. n. 3961/2016; n. 10966/2012; n. 27804/2008), secondo cui il giudice, nel ridurre l'ammontare dei diritti e degli onorari richiesti dalla parte in modo specifico e dettagliato, ha l'obbligo di indicare il criterio di liquidazione adottato e le ragioni della riduzione, onde consentire all'interessato di individuare e denunziare in modo specifico le eventuali violazioni della legge o della tariffa.

Va soggiunto che l'ordinanza de qua ha espressamente tenuto conto della parziale compensazione delle spese operata in sentenza. Tuttavia tale aspetto investe il rapporto processuale fra le parti e non quello sostanziale fra le stesse ed i rispettivi difensori (Cass., 9633/2010; 3996/2010; 11065/1994), mentre il cliente è tenuto al pagamento degli onorari nei confronti dell'avvocato indipendentemente dalla statuizione del giudice sulle spese giudiziali. In sostanza, proprio tale difetto di impostazione vizia in radice l'ordinanza qui impugnata.

Il principio testè affermato è confermato a livello legislativo.

Infatti, la controversia si iscrive nel novero dei casi disciplinati dalla L. n. 794 del 1942, art. 28 come riscritto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, 34 secondo cui "per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente

l'avvocato, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di cui agli artt. 633 c.p.c. e ss., procede ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 14".

Tale procedimento può essere proposto esclusivamente nei confronti del proprio cliente (eccetto il caso di transazione) e solo quando la controversia attenga alla misura del compenso, senza involgere l'an del corrispettivo dovuto per l'attività professionale relativa a prestazioni giudiziali civili.

La liquidazione degli onorari che l'avvocato pretende dal proprio cliente, come chiarito già dalla giurisprudenza richiamata, è indipendente e svincolata dalla statuizione che condanna la parte soccombente al pagamento delle spese e degli onorari di causa.

Ne consegue che il regolamento delle spese compiuto nel giudizio contenzioso patrocinato dall'avvocato - essendo regolato da criteri legali diversi - non può vincolare la successiva liquidazione del corrispettivo in sede di procedura promossa dall'avvocato nei confronti del cliente per la determinazione del corrispettivo medesimo.

Ne discende l'accoglimento del motivo di ricorso.

Resta assorbito il secondo mezzo con cui il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e comma 4.

Discende da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio al Tribunale di Nocera Inferiore in diversa composizione per lo svolgimento del giudizio sulla liquidazione delle spese.

Il Tribunale, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di questo giudizio.  
pqm

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, al Tribunale di Nocera inferiore in diversa composizione, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.